



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Prot. n. ~~3744~~ /2026

Nocera Inferiore 13 ottobre 2026

Oggetto: deposito di atti e richieste a mezzo p.d.p.

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore*

*Al Presidente della Camera penale
di Nocera Inferiore*

e, p.c. Al Procuratore Aggiunto

Ai Sostituti Procuratori

Ai Direttori Amministrativi

Ho avuto modo di verificare che, nonostante la pregressa corrispondenza del gennaio di quest'anno, continua a verificarsi il mancato rispetto delle disposizioni in materia di deposito degli atti penali che deve avvenire a mezzo P.D.P., evitando il ricorso a distinti canali (depositi a mani – inoltro a mezzo PEC), il cui impiego – oltre a non essere consentito dalla normativa vigente – provoca rallentamenti nella gestione dei fascicoli, duplicazioni nelle attività del personale amministrativo e, in ultimo, disfunzioni nella adozione dei provvedimenti da parte del P.M.

Rammento nuovamente che l'art. 87 del D. Lgs. 150/2022 stabilisce che “*con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale...*”, prevedendo poi che “*Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.*”.

Ed ancora il Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 individua gli atti per i quali “*il deposito da parte dei difensori ... avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*” e successivamente precisato dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'articolo 1 del citato Decreto [prot. m_dg.DOG07.12/07/2023.0004279.ID].

Il predetto provvedimento ha stabilito, per quanto qui d'interesse, che:

- vengano depositati tramite portale gli atti individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023
- per il deposito telematico degli atti di cui all'art. 2 si utilizzi esclusivamente il PDP (art. 3);

- la corrispondenza tra la nomenclatura degli atti di cui al Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 e quella riportata sul PDP va riferita alla norma del c.p.p. o di altri articolati normativi.¹ (art. 2 co. 2);
- al deposito della nomina nelle Procure della Repubblica deve essere allegato un cosiddetto “atto abilitante” qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale (Art. 5 co. 5);
- gli atti del procedimento ed i documenti allegati sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP (art. 7 co. 1), che consiste:
 - a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell’esecuzione del comando di invio.

Successivamente, con il D.M. 30/12/2025 n. 206 (Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico) sono stati definiti gli Uffici e le tipologie di atti, documenti, richieste e memorie il cui deposito, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, può aver luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Per l’effetto, alla data odierna il **deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni può avere luogo esclusivamente con modalità telematiche per la totalità degli atti della fase delle indagini preliminari**

Da ultimo, è intervenuto il Decreto 26 giugno 2026, n. 114 (in G.U. 30/06/2026, n.149), che ha **differito al 31 dicembre 2026 l’obbligatorietà dell’impiego dell’applicativo A.P.P. per il solo deposito degli atti relativi alle intercettazioni.**

Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, è obbligatorio per gli utenti abilitati interni ed esterni (e, quindi, per i Difensori) il deposito in via esclusiva degli atti mediante P.D.P.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, per come segnalatomi dal MAGRIF, si riscontrano ancora plurimi casi in cui il deposito avviene secondo modalità diverse, da considerarsi – quindi – erronee e non consentite dalla normativa di settore.

In particolare, si riscontra la trasmissione di atti di diversa natura (nomine, istanze, memorie ecc) agli indirizzi destinati ad altri scopi (**ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it; depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it; prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it**).

Vi rappresento – con richiesta della più ampia diffusione agli iscritti – che **dal 19 ottobre 2026 tutti i depositi pervenuti attraverso canali non autorizzati dalla normativa di settore saranno rifiutati dal personale amministrativo** in servizio presso questo Ufficio, senza che gli stessi vengano quindi sottoposti al Magistrato per le valutazioni².

In particolare, alle richieste pervenute a mezzo PEO / PEC si offrirà riscontro con messaggio automatico, dandosi evidenza che l’atto è depositato con modalità non conformi alla normativa di settore e, pertanto, il relativo deposito viene rifiutato. Si darà espressa evidenza che l’atto non sarà sottoposto al P.M. per le determinazioni.

Altra connessa criticità che – sia pure già evidenziata nella precedente nota di questo Ufficio – persistentemente si riscontra, è quella relativa alla **erronea prassi di allegare memorie od istanze ad atti caricati come “nomina del difensore”.**

¹ eccezion fatta per l’atto “Ricorso per Cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale” (art.1 comma 1 n. 93 Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023), il quale viene descritto sul PDP come “Ricorso Cassazione Ordinanze”

² Salve le sole ipotesi in cui – per l’urgenza ed indifferibilità dell’istanza ovvero per lo *status detentionis* del richiedente – se ne imponga comunque l’immediato vaglio da parte del P.M.

Come si è già avuto modo di evidenziare, si tratta di una metodologia non corretta e foriera di potenziale pregiudizio, anche grave, per gli interessi dell'assistito.

Va infatti ribadito che il sistema opera una accettazione automatica delle nomine, laddove risultino soddisfatti determinati parametri. Di talché, non esiste alcun alert relativo alla non corretta presenza, in allegato alla nomina, di atti sui quali si rende necessario che provveda il P.M.

Per contro, sovente si riscontra che istanze – anche connotate da una certa urgenza, quali quelle in materia cautelare personale o reale – risultino quale mero allegato a depositi classificati quale trasmissione della nomina. Ciò comporta che l'atto principale (ovverosia l'istanza *de libertate*) risulta in concreto *nascosto "alle spalle"* di altro atto a valenza meramente recettizia (la nomina).

Si ribadisce che tali depositi generano un marcato e grave disallineamento del fascicolo digitale e, soprattutto, determinano l'automatico e silente ingresso nello stesso di atti che potrebbero non essere tempestivamente identificati come richiedenti l'immediato vaglio da parte del P.M.

La procedura corretta – per contro – richiede:

- A) per i difensori che non siano già costituiti all'interno del fascicolo, il deposito della nomina (corredata da atto abilitante) e, a seguito dell'accettazione della stessa, il deposito dell'istanza rivolta al P.M., **correttamente denominata/etichettata;**
- B) per i difensori che risultino già costituiti (ovverosia che abbiano già provveduto al deposito della nomina in precedenza), il deposito dell'istanza rivolta al P.M., **correttamente denominata/etichettata**, non occorrendo in tal caso la rinnovazione del deposito della nomina e/o dell'atto abilitante.

Diversamente da quanto potrebbe apparire, quindi, l'accettazione automatica del deposito non determina, ove effettuato in maniera scorretta, un più celere vaglio sulla propria istanza, bensì il rischio di una tardiva individuazione della stessa.

Per l'effetto, si comunica che – a decorrere dal 19 ottobre 2026 – **qualora vengano depositati atti di nomina in allegato ai quali risultino erroneamente accluse istanze o comunque documenti sui quali è necessario uno specifico provvedimento del P.M., il personale di Segreteria provvederà ad attestarne il pervenimento nella data in cui ci si avvedrà della loro presenza al fascicolo e, solo da quella data, decorreranno i termini per il P.M. per provvedere.**

I Direttori Amministrativi provvederanno ad informare il personale amministrativo di tali disposizioni.

Certo di una sicura collaborazione

Il Procuratore della Repubblica
Luigi Alberto Cannavale